



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
COMUNICATO UFFICIALE N° 4

Riunione del 31 luglio 2019

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 82.18.19 NEI CONFRONTI DI:**  
**Andrea BARBAGLI – atleta**  
**S.S. VALDARNO VOLLEY, in persona del Presidente p.t.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente estensore

Nel procedimento a carico di

- **Andrea Barbagli**, per avere tenuto un comportamento violento nei confronti dell'atleta Tommaso Papini al termine della gara n. 1209 – prima divisione M Firenze tra Valdarno Volley e Club Arezzo ASD disputatasi in data 20 marzo 2019, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV; art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, con la contestazione altresì dell'aggravante di cui all'art. 102, comma 1, lettera d) Regol. Giurisd. FIPAV;
- **S.S. Valdarno Volley**, in persona del Presidente *pro tempore*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per avere il sig. Andrea Barbagli, tesserato presso la Valdarno Volley, tenuto un comportamento violento nei confronti dell'atleta Tommaso Papini al termine della gara n. 1209 – prima divisione M Firenze tra Valdarno Volley e Club Arezzo ASD disputatasi in data 20 marzo 2019, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2,



Codice di Comportamento Sportivo CONI, con la contestazione altresì dell'aggravante di cui all'art. 102, comma 1, lettera d) Regol. Giurisd. FIPAV.

#### OSSERVA

I Signori Riccardo Papini e Tiziana Roggi, titolari della responsabilità genitoriale del minore Tommaso Papini inviavano alla procura federale un esposto con il quale denunciavano il comportamento tenuto a fine gara dal tesserato Andrea Barbagli, così come indicato nel capo di incolpazione.

All'esito dell'istruttoria la Procura deferiva al Tribunale gli odierni incolpati

All'udienza del 31 Luglio 2019 nessuno compariva per gli incolpati.

Il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli concludeva per la comminazione di adeguata sanzione sia per l'atleta che per la società.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo depositando contestualmente il presente provvedimento.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto contestato nel capo di incolpazione per il Barbagli risulta provato dalle testimonianze prodotte unitamente all'esposto dei genitori del tesserato Papini, nonché dalla documentazione fotografica prodotta dalla procura.

Il responsabile del fatto non si è difeso neanche dinanzi a questo Tribunale ammettendo implicitamente quanto contestato. Ai fini della sanzione va tenuto conto anche della gravità del gesto posto in essere da un adulto nei confronti di un minorenne e che lo stesso è accaduto a fine gara.

La società incolpata per responsabilità indiretta, ha invece eccepito il *né bis in idem*, poiché il Giudice unico territoriale aveva già sanzionato il Barbagli per un fatto avvenuto al termine dell'incontro.

Effettivamente il Giudice unico territoriale con il comunicato n. 33 ha squalificato per tre giornate il Barbagli per comportamento aggressivo a fine gara contro un avversario.

Tale provvedimento è stato adottato sulla base del rapporto di gara che riportava il comportamento tenuto al termine dell'incontro dall'incolpato il quale, in risposta ad una parola offensiva, colpiva l'avversario con un calcio alla gamba e poi cercava di andare a vie di fatto contro lo stesso atleta (risultanze del rapporto di gara). L'atleta avversario indicato nel rapporto risulta essere quello che indossava la maglia n. 7, individuato come Scarpati Mattia.



Quanto esposto dai genitori del Papini riguarda invece un comportamento tenuto sempre a fine gara dal Barbagli, nei confronti del loro figlio che indossava la maglia n. 9.

E' evidente quindi che i fatti, l'uno valutato dal Giudice territoriale e quello di cui al presente procedimento, sono diversi.

Del comportamento tenuto dal Barbagli nei confronti del Papini, evidentemente l'arbitro non si è accorto perché, come risulta dalle foto tratte dal video ed allegate al fascicolo della procura, al momento dell'aggressione era rivolto in altra direzione.

Il fatto oggetto del procedimento è poi riportato nelle testimonianze di tre atleti della squadra del Papini presenti in campo.

Per quanto sopra detto, non esiste il rischio di un doppio giudicato trattandosi di fatti diversi. Sicuramente poi il comportamento dell'atleta incolpato, seppur avvenuto in campo, può essere oggetto di sanzione da parte di questo Tribunale non essendo stato inserito nel rapporto di gara e risultando disciplinarmente rilevante.

Dalla sanzione al tesserato consegue la responsabilità della società ex art. 76 reg. Giur.

Risultando quindi provata la responsabilità dell'incolpato e visto il comportamento processuale dello stesso

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del sig. Barbagli Andrea la squalifica per sei giornate ed a carico della S.S. Valdarno Volley la multa di € 100,00.

Roma, 31 Luglio 2019

**F.to Il Presidente**  
**Avv. Massimo Rosi**

Affissione all'Albo 1 Agosto 2019